TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 72

T. U. 1923, art. 72, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Se un elettore riscontra che e' deteriorata la busta consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, puo' richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «busta deteriorata» con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore a norma degli articoli 65 e 66. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 69, e' annotata la consegna della nuova busta.

In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta e' deteriorata. In nessun caso sara' ammessa la consegna di una terza busta.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-72-t-u-1923-art-72-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it